

I LIMITI CONTABILI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA PER L'ANNO 2018

Ogni impresa, al fine di impostare il regime contabile, deve verificare l'ammontare dei ricavi onde appurare la possibilità di applicare il regime di “contabilità semplificata” ovvero di passare alla contabilità “ordinaria”. In pratica i regimi contabili adottabili dai Contribuenti sono i seguenti:

- a) regime ordinario obbligatorio: le società di capitali (Srl, Spa, ecc.) sono obbligatoriamente tenute al regime di contabilità ordinaria, indipendentemente dal volume di ricavi conseguito;
- b) regime di contabilità semplificata per esercenti arti e professioni: costituisce il regime naturale, indipendentemente dall'ammontare dei compensi (il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione di durata annuale);
- c) regime di contabilità semplificata per imprese : gli imprenditori, le società di persone e gli enti non commerciali adottano il regime di contabilità semplificata (articolo 18 D.P.R. 600/1973), salvo opzione per il regime ordinario, se rispettano i seguenti limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta: 1) 400.000 euro per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi; 2) 700.000 euro per chi svolge altre attività (per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente (in mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi).
- d) contabilità ordinaria per obbligo a seguito del superamento del limite dei ricavi previsto dalla norma: si applica alle società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e i soggetti ad esse equiparate - art. 5 del TUIR, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali - art. 55 del TUIR, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che, esercitano un'attività commerciale in via non prevalente.
- e) contabilità ordinaria per opzione: è fatta salva la possibilità di optare per la contabilità ordinaria con opzione (fino al 2016 la durata dell'opzione era di un anno mentre a far data dal 2017 la durata minima è di tre anni).

Al fine di verificare quale regime contabile adottare per il 2018, è necessario verificare che l'ammontare dei ricavi conseguito nel 2017 superi i predetti limiti con le seguenti modalità operative:

- a) i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza e in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi presunti (per le imprese di cui al primo anno di attività occorre dichiarare in fase di apertura di partita IVA i ricavi presunti ragguagliati ad anno e se alla fine dell'esercizio il limite ragguagliato risulta superato il contribuente dovrà adottare il regime di contabilità ordinaria).
- b) vanno considerati i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio è diretta l'attività dell'impresa; i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili (sono esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione); l'assegnazione dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare; la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; i contributi in c/esercizio a norma di legge (si applicano gli art. 57 e 85 del TUIR).
- c) nel caso di contabilità unica per tutte le attività esercitate si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi (si applica il limite di euro 700.000,00);
- d) in presenza di contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività si deve fare riferimento all'ammontare dei ricavi relativo all'effettiva attività prevalente (se è prevalente l'attività di prestazione servizi il limite da applicare è di euro 400.000 ovvero, in caso contrario, il limite di euro 700.000).
- e) regime per cassa imprese in contabilità semplificata: la legge di Bilancio 2017, modificando l'articolo 66 del TUIR, ha introdotto, a decorrere dal 2017, il regime per cassa per le imprese in contabilità semplificata e pertanto, nel caso di specie, al fine di verificare i ricavi delle imprese in oggetto occorre prendere in considerazione i ricavi percepiti o i ricavi annotati a seconda del metodo di registrazione scelto dal contribuente.

CELESTE VIVENZI